



COMUNE DI VERGATO

Provincia di Bologna

Area Servizi per la Collettività ed il Territorio
U.O. Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

Prot. n.10810

Ordinanza n. 57

Oggetto: Disposizioni in materia di combustione di materiale agricolo e forestale (Comma 4 art. 8 D.L. 91/2014)

IL SINDACO

Premesso:

- Che ai sensi dell'art. 15 della L. 225/1992 il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D.Lgs. 112/1998 comprende la "lotta agli incendi boschivi" nelle attività di Protezione Civile;
- Sotto il profilo ambientale e della disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo, essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità in base a una specifica analisi degli impatti complessivi di produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale economico, ivi compresa la fattibilità tecnica e la produzione di risorse;
- L'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C. C.;
- L'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti "le materie fecali, se non contemplate nel comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomasse mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana";
- La lett. b) comma 8 dell'art. 14 del D. L. 24 giugno 2014 n. 91 ha modificato l'art. 256 bis del D. Lgs. 152/2006, introducendo il comma 6 bis che recita "le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza dal Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";
- La legge 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi, prevede l'individuazione delle aree a rischio di incendi boschivi, dei periodi di rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità

Considerato che:

- il territorio in cui è ricompreso il comune di Vergato a una elevata vocazione agricola, con presenza di coltivazioni tipiche quali vigneti e frutteti nonché ampie aree boscate;

- sul territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole, e orti e giardini a carattere familiare collocati in zone distanti dai centri abitati;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione è stata da sempre praticata e rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, con un valido apporto di sostanze nutrienti alle piante e da arricchimento della flora microbica, ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente e al paesaggio causati da parassiti e da altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- la permanenza sui suoli di importanti quantità di residui vegetali può creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi e sia in caso di forti piogge mediante il trascinarsi a valle degli stessi con possibile occlusione delle scoline e dei corsi d'acqua, provocando ostruzioni e diminuzioni della capacità di deflusso con conseguenze negative sull'assetto idrogeologico del territorio;
- l'abbruciamento controllato del materiale vegetale e forestale è stato sin ora disciplinato, ai fini della prevenzione incendi boschivi, dall'art. 33 delle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 182 del 31-05-1995;
- Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ;
- Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 testo unico ordinamento enti locali;

Ordina

1. - E' consentito su tutto il territorio comunale effettuare la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, proveniente da attività agricole, forestali o manutenzioni di orti e giardini e frutteti, effettuata secondo le abituali pratiche agricole, sul luogo di produzione e seguendo le seguenti disposizioni:
 - periodo: la combustione è consentita durante tutto l'arco dell'anno con esclusione del periodo in cui viene dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi;
 - orari: la combustione è consentita dall'alba al tramonto, privilegiando la fascia oraria mattutina successiva all'alba; alla scadenza dell'orario consentito i cumuli fumanti dovranno essere spenti. Non è consentito che i cumuli restino fumanti dopo il predetto orario;
 - dimensioni: la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, di larghezza massima di metri 5x5, e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno);
 - distanze : la combustione deve essere effettuata ad una distanza minima di metri 100 da aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, e di metri 80 da edifici di proprietà di terzi e da strade pubbliche;
 - modalità: durante tutte le fasi dell'attività e fino al completo spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del proprietario o conduttore del fuoco o da una persona di propria fiducia; è vietato abbandonare l'area sino all'accertamento del completo spegnimento dei focolai o braci. L'area della combustione dovrà essere isolata, tramite una fascia libera, da altri residui vegetali e si dovrà limitare l'altezza della fiamma e il fronte di abbruciamento; è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore. La combustione dovrà essere eseguita preferibilmente in giornate particolarmente umide e in assenza di vento. In caso di mutamento delle condizioni atmosferiche con insorgenza di vento dovrà essere sospesa la combustione. Il materiale vegetale verde dovrà preferibilmente essere lasciato sul posto per un periodo di tempo necessario al suo essiccamento, per facilitarne la combustione e

evitare l'emissione eccessiva di fumo. Il Corpo Forestale dello Stato, o gli altri agenti di Forza Pubblica, hanno la facoltà di far sospendere o vietare la combustione in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli o ulteriori fonti di pericolo o di danno alla salute pubblica, o qualora sia necessaria una programmazione in base alle attività contestuali in una determinata zona;

- comunicazioni: dovrà essere dato preventivo avviso al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, o in alternativa al numero verde gratuito 8008/41051, almeno quarantottore prima dell'inizio delle attività di combustione; la comunicazione dovrà contenere il periodo di durata dell'attività, l'esatto indirizzo e il conduttore responsabile della combustione con i relativi recapiti telefonici;
- attività consentite: e' sempre ammessa l'attività di compostaggio dei materiali vegetali, in conformità al vigente Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti;
- divieti: e' vietato effettuare la combustione del materiale agricolo o forestale all'interno dei centri abitati e zone industriali o a distanza inferiore a 100 mt da essi; è vietata la combustione di materiali o sostanze diverse da quelle vegetali indicate nell'ordinanza; è assolutamente vietata la combustione durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi ai sensi della L.47/75.

2- Le norme contenute in precedenti ordinanze o regolamenti in contrasto con le presenti disposizioni sono da intendersi abrogate.

Le presenti disposizioni hanno validità dalla data odierna e sino a loro revoca espressa o all'entrata in vigore di nuova disciplina normativa.

Dispone

- Sanzioni: l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o violi specifiche norme di legge, sarà punibile, ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e con le modalità di cui alla L.689/1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro (50,00 euro). La combustione dei rifiuti sarà punibile ai sensi degli art 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006. La violazione delle norme sulla prevenzione incendi boschivi sarà punita ai sensi dell'art. 10 della L.353/2000 con una sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 10.329,14.
- L'invio di copia della presente al Corpo Forestale dello Stato comandi stazione di Bologna e Vergato, alla Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale, al Comando Stazione Carabinieri di Vergato e all'azienda USL di Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica;
- La pubblicazione, in considerazione dell'elevato numero di soggetti interessati e della rilevanza delle misure adottate, all'albo pretorio on line del Comune, la pubblicizzazione sul portale informatico dell'ente, agli organi di stampa e di comunicazioni interessati e agli organi istituzionali competenti.

Vergato, **28 agosto 2014**



Il Sindaco

Massimo Gnudi